



Studio SECH e Associati

## Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

## E-mail:

[studio@secheassociati.com](mailto:studio@secheassociati.com)

[segreteria@secheassociati.com](mailto:segreteria@secheassociati.com)

[contabilita@secheassociati.com](mailto:contabilita@secheassociati.com)

[armandosech@secheassociati.com](mailto:armandosech@secheassociati.com)

[marcofregolent@secheassociati.com](mailto:marcofregolent@secheassociati.com)

[carladeconti@secheassociati.com](mailto:carladeconti@secheassociati.com)

[alessiorizzo@secheassociati.com](mailto:alessiorizzo@secheassociati.com)

[robertolunardi@secheassociati.com](mailto:robertolunardi@secheassociati.com)

[oscarsartor@secheassociati.com](mailto:oscarsartor@secheassociati.com)

[florafassinelli@secheassociati.com](mailto:florafassinelli@secheassociati.com)

[studiosech@legalmail.it](mailto:studiosech@legalmail.it)

## Circolare clienti n. 15/T/2020

Pieve di Soligo, 09 Marzo 2020

### **Oggetto: SPESE PER PASTI-TRASFERTE DIPENDENTI**

Gentili Clienti,

a seguito di chiarimento forniti dalla stampa specializzata si procede ad integrare la Circolare clienti n. 22/T/2019, relativa al "Trattamento ai fini IVA delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e pasti".

In tale Circolare avevamo evidenziato come qualora non vi sia la coincidenza tra il soggetto IVA (datore di lavoro) e coloro che usufruiscono delle prestazioni alberghiere o delle somministrazioni di alimenti e bevande (i dipendenti, amministratori, clienti o altri soggetti terzi non considerate spese di rappresentanza), ai fini della **detrazione dell'IVA** (anche nel Comune sede di lavoro) è necessario che i dati dei fruitori (si ritiene che basti anche solo il cognome e nome), siano indicati nella fattura intestata al soggetto IVA, ovvero in una **apposita nota ad essa allegata**.

Pertanto al fine di poter usufruire della **detrazione** dell'Iva su tali fatture va:

- richiesto all'esercente, prima dell'emissione della fattura, di provvedere ad inserire tali dati, di volta in volta, nel file che verrà poi regolarmente trasmesso allo SDI (ad esempio, nella causale Macroblocco);

qualora questo non fosse possibile:

- predisporre un documento in formato elettronico che riporti esattamente tutti i dati della fattura arrivata tramite SDI nonché i dati dei fruitori (Cognome e nome) – documento che dovrà essere agganciato alla Fattura arrivata tramite SDI e salvato a mezzo conservazione elettronica della stessa;

qualora questo non fosse possibile:

- predisporre e conservare un documento in formato cartaceo da cui si possa desumere chi sono i fruitori (Cognome e nome) e l'inerenza della spesa, es.: trasferta del 01/01/2020 presso il cliente "A" del Sig. Rossi Angelo e Bianchi Mario si allega copia fattura ricevuta dallo SDI e evidenza Telepass (più dettagliato sarà il documento minore sarà una eventuale contestazione in merito all'inerenza della spesa da parte dell'Agenzia delle Entrate);

### **Trasferite dipendenti e documento commerciale**

La deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute dal dipendente in trasferta è possibile anche se il documento emesso dal registratore telematico non riporta né il codice fiscale del dipendente né la partita Iva del datore di lavoro. A questa conclusione, confortata anche ufficiosamente dall'Agenzia delle Entrate e riportata nella stampa specializzata, si arriva leggendo in modo coordinato le disposizioni normative e la prassi amministrativa.

La norma generale prevede la deducibilità delle spese quanto sono certe, documentate e rispettose dell'inerenza e della competenza. Inoltre l'art. 5 del DM 7/12/16 prevede l'efficacia fiscale del documento commerciale per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi. Lo stesso decreto, all'art. 3, prevede che per la **deducibilità** della spesa del documento commerciale lo stesso **deve contenere** anche il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che vuole dedurre la spesa.

L'Agenzia delle Entrate con diversi chiarimenti (risposta 4/10/2018, n. 22, circolari 188/98, par. 5, risposta 1, e 326/97, risposta 2.4.1) è intervenuta nuovamente sul tema chiarendo

Dott. Armando Sech  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

Dott. Marco Fregolent  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

Dott.ssa Carla De Conti  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

Dott. Alessio Rizzo  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

Dott. Roberto Lunardi  
Dottore commercialista

Dott. Oscar Sartor  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

Dott.ssa Clarissa Dall'Anese  
Dottore in economia  
aziendale – economica  
and management

Dott.ssa Serena Zannoni  
Dottore in economia e  
gestione delle aziende

Dott.ssa Azzurra Calderari  
Dottore In Giurisprudenza

Dott.ssa Valentina Daberto  
Dottore in economia  
aziendale – amministrazione  
e controllo



che tali disposizioni nulla hanno cambiato rispetto alla problematica dei dipendenti in trasferta. In particolare, le interpretazioni fornite in passato per scontrini e ricevute (e per le fatture) sottolineavano che tali documenti anche se non intestati né al dipendente, né al datore di lavoro, potevano essere utilizzati per la deduzione della spesa **a condizione del riporto della spesa nella nota del dipendente e dell'annotazione della stessa nella contabilità aziendale**. La contrapposizione d'interesse tra dipendente e datore di lavoro, si ha quando il costo sostenuto dal datore di lavoro, relativo al dipendente, è direttamente riferibile all'attività imprenditoriale dell'impresa ed in quanto tale deducibile dal reddito d'impresa.

Pertanto, fino ad una presa di posizione diversa da parte dell'Agenzia, il lavoratore dipendente, nella sua "nota spese", potrà documentare la spesa con un documento anonimo (documento commerciale senza codice fiscale del dipendente o partita IVA dell'impresa) senza per questo vedersi l'impresa negata la deducibilità della stessa dal proprio reddito.

In considerazione di quanto fin qui esposto vi consigliamo di prassi di far sempre inserire nel documento anonimo il codice fiscale del dipendente o partita IVA dell'impresa.

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati